



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **31 dicembre 2020**

COVID: Datori di lavoro oggi scade il test ferie 2020 complicato dalle misure di CIG

Il diritto alla regolare fruizione delle ferie costituisce previsione inderogabile e irrinunciabile nel rapporto di lavoro subordinato.

Entro la giornata di oggi i datori di lavoro sono obbligati a verificare, per ogni dipendente, il godimento di **almeno due settimane** delle ferie maturate nell'anno in corso.

Il 2020, con l'espandersi dell'emergenza epidemiologica, ha comportato, in molti casi anche il ricorso forzato all'istituto feriale. In ogni caso compete al datore di lavoro operare i controlli e gli adempimenti necessari.

In particolare devono essere concesse ai dipendenti **almeno 2 settimane di ferie entro l'anno solare di maturazione** o se assunto entro l'anno in relazione alle ferie maturate. Si noti che le due settimane devono essere concesse consecutivamente se il lavoratore ne fa esplicita richiesta. Successivamente, **nei 18 mesi successivi**, dovranno essere concesse le ferie mancanti.

La contrattazione collettiva può aumentare tale periodo, ma non ridurlo; può prevedere la possibilità di ridurre il limite di due settimane per esigenze eccezionali di servizio e prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione.

RICORDA: Il termine dei 18 mesi si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto quali, a titolo esemplificativo, l'astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero una malattia di lunga durata o in caso di ricorso alla CIG.

Il datore di lavoro che non adempia a tale previsione normativa è sottoposto ad una sanzione:

da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se la violazione è commessa per più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 2 anni;
da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata per almeno 4 anni.

Visto il periodo emergenziale per il 2020 occorre avere qualche attenzione in più, come si ricorda, il Governo ha più volte raccomandato di ricorrere preliminarmente a ferie e permessi retribuiti, ma il datore di lavoro ha questa facoltà, nel caso di rifiuto del lavoratore, solamente per peridi pregressi già maturati.

Per quanto riguarda invece la **Cassa integrazione**, se la stessa è a **zero ore** la fruizione può essere posticipata al momento della cessazione dell'evento sospensivo, ma:

se il periodo di astensione totale dal lavoro è durato meno di 15 giorni del calendario del mese di riferimento, le ferie e i permessi maturano in proporzione;

se il periodo di astensione ha superato la durata di 15 giorni, il rateo di ferie e permessi non matura.

Nel caso di **orario ridotto** deve essere comunque consentito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta.